

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO
 ALL'AFFIDAMENTO - in forma di accordo quadro con unico fornitore -
 DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI DOCUMENTAZIONE,
 ARREDI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE
 ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA PROVINCIALE
 PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO (CIG 7961010148)**

Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro e caratteristiche dei servizi richiesti.....	2
Art. 2 – Attrezzature, mezzi ed imballaggi	4
Art. 3 – Dotazione minima di mezzi e attrezzature.....	5
Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio.....	6
Art. 5 – Modalità attuative dell'accordo quadro, norme regolatrici e criteri interpretativi	8
Art. 6 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro e dei contratti attuativi.....	9
Art. 7 – Durata e decorrenza dell'accordo quadro e dei contratti attuativi.....	10
Art. 8 – Importo dell'accordo quadro e condizioni economiche	10
Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione	11
Art. 10 – Responsabile del servizio dell'Impresa aggiudicataria.....	12
Art. 11 – Controlli e gestione di eventuali danni arrecati durante l'espletamento del servizio, responsabilità e coperture assicurative.....	12
Art. 12 – Disposizioni relative al personale impiegato nel servizio	14
Art. 13 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale	14
Art. 14 – Sicurezza e DUVRI	15
Art. 15 – Elezione di domicilio dell'Impresa.....	15
Art. 16 – Fatturazione e pagamenti	15
Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 18 – Subappalto	17
Art. 19 – Sospensione dell'esecuzione	18
Art. 20 – Modifiche contrattuali	18
Art. 21 – Fallimento e altre vicende soggettive della ditta aggiudicataria.....	18
Art. 22 – Cessione dell'accordo quadro/dei contratti attuativi e cessione dei crediti.....	18
Art. 23 – Inadempimenti e penalità.....	19
Art. 24 – Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi	21
Art. 25 – Recesso	22
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	22
Art. 27 – Conclusione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, spese contrattuali	23
Art. 28 – Obblighi in materia di legalità	23
Art. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP.....	23
Art. 30 – Trattamento dati personali	24
Art. 31 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento.....	24
Art. 32 – Controversie e foro competente.....	25
Art. 33 – Norma di chiusura.....	25



Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro e caratteristiche dei servizi richiesti

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato hanno ad oggetto l'affidamento del servizio di trasloco delle documentazioni, arredi e attrezzature in dotazione alle strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - nel testo indicata successivamente più semplicemente Azienda Sanitaria o APSS - nonché l'eventuale trasferimento di beni mobili e materiale fuori uso ai centri di smaltimento e/o recupero autorizzati, secondo le modalità precisate più avanti nel testo.

Il servizio sarà affidato secondo la modalità dell'accordo quadro a termini e condizioni fisse, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lett. a) del DLgs 50/2016, con un unico operatore: la procedura di affidamento conduce infatti alla definizione di un accordo quadro, che sarà concluso tra l'APSS e l'Impresa prima classificata in graduatoria.

Con l'accordo quadro viene definita la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di APSS dei contratti attuativi per l'esecuzione del servizio e, conseguentemente, le condizioni di esecuzione delle prestazioni. L'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione dell'accordo, si impegna ad eseguire i servizi di volta in volta indicati nei contratti attuativi. APSS richiederà all'aggiudicatario di eseguire il servizio sulla base delle effettive necessità che si presenteranno, applicando i prezzi unitari risultanti dall'offerta presentata in gara.

La conclusione dell'accordo quadro non vincola in alcun modo l'APSS alla richiesta di quantitativi minimi di servizio, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Impresa di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'accordo, ordinativi di fornitura derivanti dai contratti attuativi eventualmente stipulati. Non potranno essere richieste prestazioni per un valore complessivamente superiore all'importo dell'accordo previsto per l'intero periodo di validità, eventualmente aumentato entro il limite del 20% in caso di modifiche contrattuali.

Il servizio, che sarà eseguito di norma fra le strutture dell'APSS collocate sul territorio provinciale, comprende le seguenti prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che l'APSS potrà richiedere all'Impresa, in tutto o in parte, in relazione alle sue variabili effettive necessità:

- trasporto, carico e scarico dei materiali con mezzi di cui l'Impresa abbia disponibilità (in proprietà, noleggio, leasing o con altra modalità) nei luoghi indicati dall'APSS;
- smontaggio, imballaggio e disimballaggio di materiale vario, arredi ed attrezzature nei luoghi e secondo le modalità indicate dall'APSS;
- rimontaggio degli arredi e/o delle attrezzature ed eventuali riposizionamenti con fissaggi a parete e/o a pavimento del materiale traslocato;
- trasferimento di materiale vario, arredi ed attrezzature fuori uso ai Centri di smaltimento/recupero autorizzati, compresa la loro eventuale differenziazione per tipologia, i cui oneri sono da intendersi ricompresi negli importi offerti in gara;
- servizio di deposito e custodia di beni mobili presso magazzini dell'Impresa.

Sono comprese nelle prestazioni a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le attività di facchinaggio e movimentazione delle merci connesse ai traslochi richiesti.

Tutte le attività indicate al presente articolo dovranno essere attuate con personale dipendente o comunque acquisito nelle forme previste dalla legge e con l'utilizzo di un numero sufficiente di automezzi ed attrezzature che l'Impresa metterà a disposizione, su specifica richiesta dell'APSS,



raccordandosi di volta in volta con le strutture interessate, ai costi orari formulati nell'offerta presentata in gara.

Oltre alle operazioni di trasloco di rilevante incidenza, che potranno interessare movimentazioni di numerosi uffici e sedi, gli interventi potranno essere di diversa tipologia, con ciò intendendo anche incarichi che prevedano l'impegno di un limitato numero di mezzi, di unità di personale e di ore di impiego.

Il materiale oggetto delle attività di trasloco potrà essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente:

- 1) minuteria, pacchi di documentazione e/o materiale cartaceo, altri materiali vari;
- 2) arredi e attrezzature (es. scrivanie, sedie, armadi, librerie, scaffalature, cassettiere, casseforti, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, quadri, ecc.).

Salvo diverso accordo tra l'Impresa e l'APSS, i materiali di cui al punto 1) saranno, di norma, sistemati dai dipendenti dell'APSS in appositi contenitori forniti dall'Impresa senza oneri aggiuntivi e in numero sufficiente.

La documentazione, soprattutto se contenente dati sensibili e/o giudiziari, dovrà essere imballata con cura dal personale di APSS, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza della documentazione stessa; dovrà inoltre essere indicata all'esterno dell'imballaggio l'esatta destinazione del materiale, al fine di garantire la rintracciabilità e ridurre al minimo il rischio di perdita.

In caso di movimentazione di materiali o apparecchiature di cui al punto 2), sarà cura e responsabilità dell'Impresa effettuare, a propria cura e spese, le operazioni di imballaggio idonee ad evitare ogni danno o avaria agli stessi.

Al termine dei lavori di trasloco, l'Impresa deve provvedere al ritiro immediato dei residui della movimentazione, ivi compresi gli imballaggi/contenitori, attenendosi alle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Servizi accessori connessi alle attività di trasloco

Servizio di trasporto rifiuti prodotti dall'Impresa e trasporto di rifiuti dell'APSS

Tutti i rifiuti prodotti dall'Impresa aggiudicataria nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto (p.es. imballaggi di contenimento e/o dispositivi di protezione per la merce trasportata) si considerano prodotti dall'Impresa stessa che, in qualità di produttore di rifiuti, provvederà con mezzi propri e senza costi aggiuntivi per l'APSS al corretto smaltimento/recupero secondo quanto previsto dalla legge (comma 4, articolo 266 del DLgs 152/2006).

Nei casi in cui, durante un servizio di trasloco, si presentasse la necessità di eliminare una parte dei beni mobili presenti nelle strutture dell'APSS, l'Impresa aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare il servizio di trasporto dei rifiuti prodotti dall'APSS verso un impianto di smaltimento/recupero.

Per tale attività di trasporto di rifiuti l'Impresa dovrà possedere le autorizzazioni previste dalla legge: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del DLgs 152/2006 (categorie, classi e codici dell'Elenco Europeo di Rifiuti previsti sulla base del materiale da



trasportare/movimentare). A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano i seguenti capitoli dell'Elenco Europeo dei Rifiuti: capitolo 15 – *rifiuti di imballaggio [...]*; capitolo 16 – *rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco*; capitolo 20 – *rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati [...])*.

L'Impresa dovrà garantire anche la possibilità di trasporto di rifiuti pericolosi (p.es. frigoriferi, apparecchiature contenenti componenti pericolosi, altro).

L'Impresa aggiudicataria dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti verso impianto/i di smaltimento/recupero con cui ha stipulato apposita convenzione. Copia delle autorizzazioni di tale/i impianto/i dovranno essere fornite all'APSS prima del trasporto.

Se necessario (p.es. rifiuti ingombranti destinati a smaltimento) il trasporto dovrà essere effettuato verso l'impianto (CRZ) gestito dall'Ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che opera nell'ambito territoriale in cui si trova la struttura dell'APSS dove sono stati prodotti tali rifiuti. In tal caso, l'Impresa aggiudicataria dovrà avere stipulato apposita convenzione con tale impianto.

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dalla legge (formulario e scheda Sistri se prevista). Prima del trasporto di rifiuti l'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione di tali documenti da parte dell'APSS.

Si precisa che il trasferimento dei materiali e delle attrezzature fuori uso di APSS connessi alle attività di trasloco è ricompreso nelle tariffe pagate per il servizio di trasloco: all'Impresa sarà riconosciuta la tariffa oraria per la manodopera e per l'utilizzo del mezzo (per un tempo massimo di 1 ora).

Servizio di deposito e custodia di beni mobili presso magazzini dell'Impresa

L'Impresa aggiudicataria deve garantire la disponibilità di spazi in appositi locali di magazzino per il deposito e la custodia di beni di APSS per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna in deposito. L'APSS indicherà nel Piano di Lavoro le proprie esigenze, precisando le quantità e la tipologia dei beni e materiali ed il periodo presunto di durata del deposito. Debbono comunque essere garantiti – in unica sede o in più sedi – almeno 100 mq. di superficie da poter essere posti a disposizione di APSS entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta. Ove l'Impresa aggiudicataria non disponga di detti spazi, dovrà impegnarsi prima della stipula contrattuale ad averli a disposizione.

I magazzini devono essere opportunamente attrezzati con apposite scaffalature (differenziate per la tipologia di materiale da stoccare) conformi alla normativa antinfortunistica, antincendio e ai requisiti disciplinati dal DLgs n. 81/2008, nonché ad ogni previsione di legge per l'agibilità degli spazi in possesso del certificato di agibilità e di prevenzione incendi.

In qualità di custode, l'Impresa aggiudicataria assume tutte le responsabilità previste dagli articoli 1766 e ss. del Codice Civile.

Ad APSS dovrà essere garantito l'accesso ai locali-magazzino per verificare la presenza e lo stato di conservazione dei beni.

Art. 2 – Attrezzature, mezzi ed imballaggi



Nell'esecuzione del servizio l'Impresa dovrà utilizzare mezzi - di sua proprietà ovvero nella sua disponibilità - a ridotto impatto ambientale.

Tutti i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno rispondere almeno alla normativa prevista per la categoria EURO 4.

I livelli di categoria EURO degli automezzi messi a disposizione dovranno obbligatoriamente corrispondere a quelli dichiarati in sede di presentazione di offerta (o essere di categoria superiore).

L'APSS ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei veicoli e la loro conformità agli standard richiesti.

A comprova di quanto sopra, l'APSS potrà richiedere all'Impresa di produrre copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati.

Le attrezzature impiegate dall'Impresa (es. transpallet, muletti, ecc.) devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L'APSS ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato delle attrezzature e la loro conformità agli standard richiesti.

Per ogni trasferimento, sarà cura dell'Impresa fornire (a proprie spese), sulla base delle indicazioni ricevute dall'APSS, tutto il materiale necessario al trasporto ed al confezionamento dei pallet (es. pellicola di protezione).

Gli eventuali pallet utilizzati per l'esecuzione dei trasporti devono essere messi a disposizione dall'Impresa, che ne manterrà la proprietà ed il possesso alla fine di ogni operazione di trasporto.

Eventuali locali, mezzi, servizi che l'APSS dia in prestito d'uso all'Impresa aggiudicataria per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo devono essere indicati in apposito verbale di consegna oppure in calce al Piano di Lavoro, che deve essere controfirmato dall'Impresa, la quale si impegna a prendersene cura in modo tale da garantire il buono stato di conservazione di quanto prestato.

Art. 3 – Dotazione minima di mezzi e attrezzature

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata dell'accordo quadro, una dotazione minima di mezzi tale da consentire, anche nel caso di contemporaneità di richieste di intervento di trasloco, la puntuale e corretta esecuzione delle attività dedotte in contratto e in Capitolato.

Tale dotazione minima di mezzi e attrezzature è stabilita nella disponibilità di:

- a) n. 1 scala elettrica con elementi ad innesto per una lunghezza superiore a 20 m.;
- b) n. 2 autocarri furgonati con peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li con sponda montacarichi;
- c) n. 1 autocarro furgonato con peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li e fino a 60 q.li con sponda montacarichi;
- d) n. 1 autocarro furgonato con peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li e fino a 115 q.li con sponda montacarichi;
- e) n. 1 autocarro con peso complessivo a pieno carico superiore a 115 q.li con sponda montacarichi;



f) n. 1 attrezzatura specifica motorizzata per trasportare materiale pesante sulle scale (casseforti, armadi ignifughi, fotocopiatrici, ecc.).

Per “disponibilità” si intende un idoneo titolo giuridico (es. proprietà, noleggio, comodato d’uso, leasing, ecc.) atto a provare l’effettivo possesso dei mezzi.

L’APSS si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei mezzi attraverso l’esibizione di idonea documentazione.

Qualora, nel corso delle operazioni di trasloco emergesse la necessità di disporre di attrezzature non previste nel presente Capitolato né in dotazione all’Impresa aggiudicataria in base a quanto indicato in offerta, l’APSS potrà individuare, a propria cura e spese, altra Impresa in grado di assicurare il servizio necessario al momento della richiesta di intervento.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio

L’Impresa aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di mezzi e persone, nel numero richiesto di volta in volta da APSS, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività infrasettimanali e della settimana di ferragosto, garantendo la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio. Le attività di trasloco si svolgono di norma durante l’ordinario orario di lavoro, dalle ore 8.00 alle ore 15.30, e non dovranno intralciare il normale funzionamento delle attività cliniche e amministrative delle strutture dell’APSS.

L’Impresa dovrà indicare in sede di offerta l’eventuale disponibilità ad effettuare il servizio in giorni festivi, prefestivi e in orario notturno: in tal caso, sarà corrisposta la tariffa offerta per la manodopera maggiorata del 30% per lavoro in giorni prefestivi e del 50% per lavoro serale/notturno (da intendersi nella fascia oraria tra le ore 20.00 e le ore 6.00), domenicale o in occasione di festività nazionali e festività infrasettimanali.

Non è possibile individuare una programmazione anticipata degli impegni richiesti all’Impresa aggiudicataria. Per l’esecuzione del singolo intervento, l’APSS effettua specifica richiesta (Piano di lavoro preliminare), in base alle proprie variabili necessità. La richiesta, redatta in forma scritta, viene trasmessa via mail o via PEC all’Impresa, con i termini di preavviso specificati più avanti. Essa deve contenere le seguenti informazioni:

- struttura richiedente;
- oggetto del trasloco, periodo previsto per l’esecuzione dell’intervento, luoghi di prelievo e di destinazione;
- descrizione del materiale da traslocare (caratteristiche e quantitativi);
- orario nel quale deve essere svolto il servizio;
- referente dell’APSS;
- eventuale necessità di sopralluogo preventivo con indicazione del termine entro il quale si richiede l’effettuazione dello stesso;
- altre informazioni utili a definire le caratteristiche del servizio richiesto.

Gli interventi saranno richiesti di volta in volta dall’APSS, che curerà il controllo della regolare esecuzione, assicurando per gli interventi ordinari programmabili un preavviso tramite mail o tramite PEC di almeno giorni 10 (dieci) lavorativi (termine ridotto nel caso in cui l’Impresa abbia



dichiarato in sede di offerta un termine di intervento inferiore) oltre che l'operatività negli ambienti di lavoro; per ragioni straordinarie – attestate dai fruitori del servizio e riconosciute valide dal RUP – tale preavviso potrà, in caso di particolare urgenza, ridursi fino a 24 (ventiquattro) ore. L'Impresa non potrà comunque sottrarsi al servizio richiesto e, in ragione del disagio organizzativo procurato, ove il preavviso sia inferiore a 36 (trentasei) ore, sarà riconosciuta all'Impresa una maggiorazione del 15% sul compenso dovuto quale indennizzo.

L'Impresa dovrà prendere visione dei materiali e delle attrezzature prima del prelievo, segnalando ogni eventuale danno preesistente. Qualsiasi danno non segnalato, riscontrato dopo il trasloco, sarà attribuito all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà segnalare, prima dell'inizio di ogni intervento, il nominativo del proprio Responsabile sul posto, cui far riferimento per qualsiasi comunicazione o contestazione, e potrà richiedere, se ritenuto opportuno, di effettuare un sopralluogo presso le strutture interessate. Allo stesso modo il sopralluogo potrà essere richiesto da APSS e l'Impresa sarà tenuta ad effettuarlo.

In caso di sopralluogo richiesto da APSS, lo stesso dovrà avvenire entro il termine di volta in volta indicato nella richiesta, comunque non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi. Si precisa che, per l'eventuale sopralluogo, che sia richiesto dall'APSS o dall'Impresa aggiudicataria, non è previsto alcun compenso aggiuntivo.

Nei casi di interventi ordinari programmabili l'Impresa sarà tenuta a confermare l'accettazione e la presa in carico della richiesta via mail o via PEC entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, trasmettendo il Piano di lavoro preliminare compilato con tutte le informazioni di competenza: conferma della disponibilità nel periodo indicato da APSS o proposta di modifica del periodo, numero degli operatori necessari, numero e caratteristiche dei mezzi necessari, referente dell'Impresa, eventuale necessità di sopralluogo (se non già richiesto da APSS), tempi previsti per l'esecuzione (n. giorni/n. ore), eventuali altre informazioni utili. In caso di sopralluogo, le informazioni indicate dall'Impresa saranno confermate o modificate in base agli esiti del sopralluogo stesso.

Dopo la condivisione del Piano di Lavoro, APSS comunicherà all'Impresa la data esatta di inizio delle operazioni di trasloco. L'eventuale disdetta del Piano di lavoro è comunicata in forma scritta, inoltrata via mail o via PEC, dall'APSS all'Impresa aggiudicataria almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive prima della prevista esecuzione.

Tutto il materiale necessario all'imballaggio (scatole di cartone, contenitori, nastro adesivo, ecc.), nel caso in cui APSS provveda direttamente alle operazioni di imballaggio, dovrà essere messo a disposizione dall'Impresa con un anticipo minimo di 3 (tre) giorni sulla data prevista del trasloco nei casi di interventi ordinari programmabili.

Al termine di ogni servizio espletato, l'Impresa aggiudicataria deve rilasciare un documento/rapporto di fine lavoro datato, dal quale risultino i seguenti elementi:

- oggetto dell'intervento ed eventuali riferimenti del Piano di Lavoro (numero, data, ...);
- luogo (presidio, dipartimento, servizio, sede o altra struttura) dell'APSS dove è stato eseguito il servizio (luoghi di movimentazione interna, di prelievo e di destinazione);
- data e durata dell'intervento;
- ora di inizio e ora di fine intervento, con evidenziazione degli orari di effettivo lavoro;
- numero di operatori impiegati e ore di attività per il servizio di trasloco;
- tipo e tempo di utilizzo di tutti i mezzi e le attrezzature impiegati;



- dati relativi al deposito di beni/materiali richiesto da APSS: durata e m³ utilizzati;
- importo complessivo del servizio espletato con dettaglio degli importi relativi al costo della manodopera e dei singoli mezzi/attrezzature impiegati;
- eventuali problematiche e criticità riscontrate in corso d'opera, già debitamente e tempestivamente segnalate ad APSS.

Il documento di fine lavoro deve essere firmato per attestazione dal referente di APSS presente in loco e dovrà successivamente essere trasmesso al Direttore dell'Esecuzione, al fine di procedere al pagamento del corrispettivo.

Art. 5 – Modalità attuative dell'accordo quadro, norme regolatrici e criteri interpretativi

La conclusione dell'accordo quadro non vincola in alcun modo APSS alla stipula dei contratti attuativi. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio avverrà da parte dell'Impresa aggiudicataria solo a seguito della conclusione dei contratti attuativi, nei quali saranno indicati le tipologie di servizio ed i quantitativi richiesti.

L'esecuzione dell'accordo quadro è in ogni caso subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità, comunicata di volta in volta dall'APSS. Quest'ultima corrisponderà all'Impresa compensi solo in relazione ai servizi effettivamente espletati, nella misura in cui gli stessi sono stati richiesti, applicando i prezzi di aggiudicazione.

L'accordo quadro è regolato dalle disposizioni in esso contenute, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla normativa e dai regolamenti di settore applicabili.

Le norme di riferimento per l'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi sono:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
- b. il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”, per quanto applicabile;
- c. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
- d. il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*”, per quanto applicabili;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;



- g. il DLgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il DLgs 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il DLgs 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- j. le norme del codice civile.

L’accordo quadro ed i contratti attuativi dovranno essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l’accordo quadro o il contratto attuativo ed il Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni dell’accordo o del contratto. Inoltre, in caso di contrasti, le previsioni dell’accordo quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata nel contratto attuativo. Nel caso in cui una o più previsioni dell’accordo quadro o dei contratti attuativi dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell’accordo o del contratto. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare all’accordo/al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dell’accordo/del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte dell’accordo quadro e dei contratti attuativi

Sono considerati parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro e, conseguentemente, dei contratti attuativi da questo derivanti:

- a) il presente Capitolato;
- b) l’offerta tecnica dell’Impresa aggiudicataria;
- c) l’offerta economica dell’Impresa aggiudicataria;
- d) il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza.
- e) eventuali altri allegati.



Art. 7 – Durata e decorrenza dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

La durata dell'appalto in forma di accordo quadro è stabilita in 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo esaurimento del valore economico massimo previsto anteriormente alla scadenza del quadriennio.

Nel corso della durata dell'accordo quadro l'Impresa è obbligata ad accettare gli "ordinativi di fornitura", che assumono valore di contratti applicativi dell'accordo quadro emessi da APSS, fino all'importo massimo spendibile.

I singoli ordinativi di fornitura potranno essere richiesti entro la data ultima di validità dell'accordo quadro.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'APSS nei confronti dell'Impresa aggiudicataria. Conseguentemente, APSS non è tenuta a formalizzare ordinativi di fornitura, escludendosi espressamente che l'Impresa aggiudicataria possa avanzare diritti o pretese per la mancata richiesta. L'Impresa non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'APSS non utilizzi l'intero importo dell'accordo quadro o non invii alcun ordinativo durante il periodo validità del medesimo.

Nel caso in cui alla scadenza dell'accordo, l'APSS non fosse riuscita a completare le procedure di nuovo affidamento del servizio, l'accordo quadro potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure predette, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli.

Alla scadenza degli anzidetti termini o, qualora antecedente, all'esaurimento dell'importo massimo, l'accordo quadro cesserà di avere effetto.

Art. 8 – Importo dell'accordo quadro e condizioni economiche

Il valore dell'accordo quadro è pari ad € 150.000,00: APSS potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria servizi per un valore complessivamente non superiore a tale importo (eventualmente aumentato entro il limite del 20% in caso di modifiche contrattuali), che costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile.

Le tariffe offerte per il servizio si intendono formulate dall'Impresa alle condizioni tutte del presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio.

I prezzi contrattuali sono quelli risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.

Le tariffe offerte in sede di gara sono omnicomprensive di tutti i servizi richiesti nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, fatta eccezione per eventuali voci di spesa espressamente poste a carico di APSS.

L'orario di lavoro sarà computato in base all'effettivo tempo impiegato per l'effettuazione della prestazione richiesta, non includendo il tempo impiegato per la pausa pranzo ed il tempo necessario all'Impresa per recarsi dalla propria sede al posto indicato per l'intervento richiesto, qualora le operazioni avvengano all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.



Qualora, invece, le operazioni avvengano al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento ma comunque all'interno del territorio provinciale, sarà riconosciuto l'importo forfettario previsto nella seguente tabella (Iva esclusa) in base alle fasce chilometriche indicate:

fascia chilometrica	importo forfettario riconosciuto
da 0 km a 30 km	€ 30,00 + € 5,00 in caso di utilizzo di un mezzo oltre 35 quintali
da 30,01 km a 60 km	€ 55,00 + € 10,00 in caso di utilizzo di un mezzo oltre 35 quintali
da 60,01 km a 90 km	€ 80,00 + € 15,00 in caso di utilizzo di un mezzo oltre 35 quintali
da 90,01 a 120,00 km	€ 105,00 + € 20,00 in caso di utilizzo di un mezzo oltre 35 quintali
oltre 120,00 km	€ 130,00 + € 25,00 in caso di utilizzo di un mezzo oltre 35 quintali

La distanza chilometrica sarà calcolata utilizzando "google maps", prendendo quale riferimento il percorso più breve dal Comune nel quale è sita la sede operativa dell'Impresa aggiudicataria al Comune sede della struttura richiedente l'intervento.

L'Impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso di una sede operativa sul territorio della Provincia di Trento, dotata di mezzi, attrezzature, magazzini e personale adeguati all'esecuzione del servizio ovvero, in difetto, si impegna a costituire tale sede operativa prima dell'avvio del servizio. Per interventi fuori dal territorio della provincia di Trento sarà riconosciuto un rimborso per le spese di alloggio fino alla concorrenza massima giornaliera di Euro 100,00 IVA compresa, a persona, da corrispondere sulla base della presentazione di idonea documentazione probatoria costituita da fattura o scontrino fiscale.

L'Impresa aggiudicataria provvederà a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'utilizzo di spazi di proprietà extra APSS e qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco, compresi eventuali pedaggi autostradali.

È previsto l'adeguamento dei prezzi relativamente alla sola tariffa per l'impiego della manodopera. Tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art. 27 della LP 2/2016, a partire dal secondo anno di servizio, su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, che dovrà fornire al Responsabile Unico del Procedimento idonea documentazione a sostegno della richiesta. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) riferito all'annualità precedente alla richiesta. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra. L'importo forfettario riconosciuto per le trasferte non sarà soggetto ad adeguamento.

Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione



Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Logistica dell'APSS.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà nominare un Direttore dell'Esecuzione che seguirà le attività di controllo amministrativo-contabile connesse all'accordo quadro ed ai singoli contratti attuativi: il nominativo del Direttore dell'Esecuzione verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà avvalersi di referenti nei diversi ambiti territoriali, che saranno nominati suoi assistenti.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione non venga nominato, il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione.

Art. 10 – Responsabile del servizio dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria deve individuare un Responsabile del servizio (Referente di commessa) con poteri e capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa, il quale sarà referente nei confronti dell'APSS per tutto quanto concerne l'esecuzione del servizio.

Prima della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Impresa dovrà comunicare ad APSS i recapiti del Responsabile: numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse trovarsi nella circostanza di dover sostituire il Responsabile del servizio, la stessa sarà tenuta ad individuare un nuovo Responsabile e a dare tempestiva comunicazione all'APSS, comunicando tutti i dati relativi al soggetto incaricato.

Il Responsabile dovrà garantire la reperibilità telefonica nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30 e in occasione dei traslochi effettuati al di fuori di tali fasce orarie.

Art. 11 – Controlli e gestione di eventuali danni arrecati durante l'espletamento del servizio, responsabilità e coperture assicurative

L'APSS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro; a tal fine, l'Impresa aggiudicataria si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

APSS evidenzia eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi dell'accordo quadro/del contratto in forma scritta e l'Impresa sarà chiamata a rispondere ad APSS nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'APSS si riserva, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze, la facoltà di risolvere il singolo contratto e - nei casi più gravi - anche l'accordo quadro.

Al termine di ciascun intervento viene verificata dal referente di APSS presente in loco, che sottoscrive il rapporto di fine lavoro, la corrispondenza delle quantità dei beni movimentati rispetto a quelle iniziali, nonché accertata - in contraddittorio con il Responsabile sul posto della ditta - la presenza di eventuali danni evidenti, ferma restando la facoltà per APSS di muovere contestazioni



relative a danni o ammanchi emersi a seguito di verifiche più approfondite, comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine dell'intervento.

L'accertamento dei danni oggetto di contestazione dovrà essere effettuato in contraddittorio col Referente di commessa. A tal fine APSS comunica all'Impresa aggiudicataria la data e il luogo dell'accertamento, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Gli eventuali ammanchi, invece, verranno segnalati in forma scritta al Referente di commessa.

Qualora l'Impresa non partecipi all'accertamento dei danni di cui sopra, l'APSS provvederà autonomamente. I dati così accertati saranno comunicati in forma scritta all'Impresa aggiudicataria.

In mancanza di riscontri entro i termini assegnati, l'APSS potrà senz'altro procedere alla richiesta di risarcimento o di riparazione del danno, ovvero di reintegro del bene, nei confronti dell'Impresa. Il reintegro di beni facilmente sostituibili dovrà avvenire con beni della stessa tipologia e qualità - o di qualità superiore - mentre, per i beni non facilmente sostituibili, l'Impresa provvederà al risarcimento o, se possibile, alla riparazione del danno.

I danni e/o ammanchi eventualmente arrecati dovranno essere comunicati tempestivamente per iscritto al Direttore dell'Esecuzione, riportando tutte le informazioni necessarie.

I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati e/o il reintegro di eventuali ammanchi saranno a completo carico dell'Impresa aggiudicataria, che sarà tenuta comunque a stipulare polizza assicurativa.

L'Impresa è ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Impresa stessa, di terzi o dell'APSS.

In relazione a quanto sopra, l'Impresa si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'APSS, prima dell'inizio del servizio, copia delle suddette polizze.

Nello specifico, prima del perfezionamento dell'accordo quadro, dovrà essere stipulata una polizza di RC Terzi per danni a persone e/o cose con un massimale di almeno 5 milioni di Euro per sinistro e per anno, con annessa copertura RCO a favore del proprio personale, avente un massimale pari ad almeno 1 milione di Euro per sinistro e per anno. La polizza non dovrà prevedere la facoltà per l'assicurato di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di APSS. La polizza non dovrà prevedere esclusioni di operatività in caso di danni alle opere / cose su cui sono svolte le prestazioni oggetto dell'appalto.

Relativamente al rischio inerente al trasporto, l'Impresa dovrà dimostrare il possesso di adeguata polizza RC vettoriale a copertura degli eventuali danni arrecati ai beni oggetto di trasporto di importo pari ad almeno € 25.000,00.

Le coperture assicurative della ditta dovranno coprire almeno il valore stimato dei beni trasportati, comunque non inferiore a € 25.000,00 per danni derivanti sia dalla movimentazione con autocarro che dalle operazioni manuali di trasloco.

Le coperture assicurative dovranno essere mantenute in vigore per l'intera durata dell'accordo quadro: l'inottemperanza rispetto alle disposizioni contenute nel presente articolo può costituire causa di risoluzione dell'accordo quadro.



OHSAS 18001:2007



Art. 12 – Disposizioni relative al personale impiegato nel servizio

Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è nella responsabilità dell'Impresa affidataria e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'APSS.

L'Impresa aggiudicataria deve mettere a disposizione, per l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, addetti acquisiti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il personale addetto dovrà essere qualificato e di età rientrante nei limiti fissati da Leggi, Regolamenti e contratti di lavoro di categoria.

L'Impresa garantisce che il personale da questa utilizzato per l'espletamento delle prestazioni richieste dall'APSS:

- indossi sul posto di lavoro idonea divisa che evidenzi l'appartenenza all'Impresa aggiudicataria, sia dotato dei necessari DPI (dispositivi di protezione individuale) e del cartellino di riconoscimento;
- sia presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra l'Impresa aggiudicataria e l'APSS;
- tenga, durante l'espletamento del servizio, un comportamento corretto ed educato;
- utilizzi precauzioni e cautele nella movimentazione dei beni e dei materiali dell'APSS;
- sia di assoluta fiducia e riservatezza.

L'Impresa si impegna inoltre, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza su dati e informazioni attinenti all'attività svolta da APSS, ai suoi beni, al suo personale ed agli utenti, di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza da parte del personale impiegato delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'APSS, tra cui le norme del Codice di comportamento dei dipendenti dell'APSS, per quanto applicabile. L'APSS potrà richiedere in qualsiasi momento l'allontanamento del personale ritenuto, per motivate ragioni, non idoneo allo scopo.

Art. 13 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale

L'Impresa aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Impresa affidataria è impegnata in solido con eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente accordo quadro.



L'Impresa si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche da eventuali subappaltatori nei confronti dei propri collaboratori.

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di strumenti di lavoro e DPI (dispositivi di protezione individuale) tali da assicurare la propria incolumità. L'APSS è da ritenersi sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e per danni a persone e cose che dovessero essere causati dall'Impresa nel corso delle operazioni di trasloco, anche ai sensi dell'art. 26 del DLgs 81/2008.

L'Impresa aggiudicataria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, deve ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori impiegati nell'appalto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'Impresa deve inoltre applicare, nei confronti del personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori di società cooperative.

Art. 14 – Sicurezza e DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del DLgs 81/2008 e s.m., allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

I suddetti costi non saranno soggetti a ribasso. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, nonché delle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20/03/2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto potrà essere aggiornato nel corso della durata dell'accordo quadro e costituirà parte integrante del medesimo.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi correlati all'attività specifica svolta e di provvedere all'individuazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 15 – Elezione di domicilio dell'Impresa

Salvo diversa indicazione, l'Impresa aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti



La fatturazione dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperi 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine/autorizzazione alla spesa di APSS, nonché al codice CIG.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo IPA specificato nell'ordine.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", ciò in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario.

Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e per i quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato dell'Impresa aggiudicataria attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 60 giorni (sessanta) dalla positiva verifica di conformità del servizio prestato, che sarà effettuata da APSS entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'intervento. In caso di ricorso al subappalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dall'art. 4 del DLgs 231/2002, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Si evidenzia che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data) di APSS e il codice CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

APSS provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori.

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa aggiudicataria, a pena di nullità dell'accordo quadro e dei contratti attuativi da questo derivanti, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:



OHSAS 18001:2007



o utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;

o comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;

o indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG del contratto attuativo/derivato;

o inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;

o comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri subcontraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 18 – Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della LP 2/2016 e nei limiti stabiliti dall'articolo 105 del DLgs 50/2016, solamente nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria abbia specificamente indicato in sede di offerta le prestazioni che intende affidare in subappalto.

L'importo massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo dell'accordo quadro.

L'Impresa aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Impresa aggiudicataria.

L'elenco prodotto dall'Impresa affidataria prima della stipula del contratto - recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto - viene utilizzato da APSS per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Impresa aggiudicataria deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e



subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. L'Impresa deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste alcun divieto previsto dall'articolo 67 del DLgs 159/2011.

Art. 19 – Sospensione dell'esecuzione

Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione si applica quanto previsto dall'art. 107 del DLgs n. 50/2016.

Art. 20 – Modifiche contrattuali

Per la disciplina delle modifiche e delle varianti contrattuali si applica l'art. 27 della legge provinciale 2/2016 della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 21 – Fallimento e altre vicende soggettive della ditta aggiudicataria

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Impresa aggiudicataria di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede contrattuale, devono essere comunicate tempestivamente all'APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; l'APSS procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per la ditta al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016.

Art. 22 – Cessione dell'accordo quadro/dei contratti attuativi e cessione dei crediti



È vietata la cessione dell'accordo quadro e dei contratti derivati sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti, qualora la stessa rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 23 – Inadempimenti e penalità

In caso di accertate inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, l'APSS si riserva di applicare le seguenti penalità:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo per cause imputabili all'Impresa aggiudicataria rispetto al termine previsto per l'esecuzione del sopralluogo o per l'accettazione e presa in carico della richiesta, potrà essere applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo per cause imputabili all'Impresa aggiudicataria rispetto alla data di inizio dell'intervento potrà essere applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale;
- per mancato ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni potrà essere applicata una penale di € 200,00;
- per mancato rispetto delle caratteristiche degli imballaggi dichiarate in sede di offerta potrà essere applicata una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata;
- in caso di utilizzo di mezzi di trasporto con livello di emissioni inferiore ad euro 4, potrà essere applicata una penale di € 400,00 per ciascun automezzo utilizzato che abbia un livello inferiore di emissioni;



OHSAS 18001:2007



- nel caso in cui la ditta abbia dichiarato di utilizzare solo mezzi di livello almeno pari ad euro 5, qualora utilizzi mezzi di livello inferiore ad euro 5, potrà essere applicata una penale di € 500,00 per ciascun automezzo;
- nel caso in cui la ditta abbia dichiarato di utilizzare solo mezzi di livello pari ad euro 6, qualora utilizzi mezzi di livello inferiore ad euro 6, potrà essere applicata una penale di € 600,00 per ciascun automezzo;
- l'APSS ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei veicoli e la loro conformità agli standard richiesti: in caso di mancato rispetto dei programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dall'Impresa aggiudicataria, potrà essere applicata una penale di € 200,00 per ogni manutenzione non effettuata;
- per riscontrate manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio (per esempio difetti di montaggio, danni arrecati alla merce trasportata o alle strutture, ecc.) potrà essere applicata una penale fino al 10% dell'importo dell'intervento da determinarsi in base alla gravità dell'evento, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento danni;
- per mancata osservanza dell'obbligo di indossare indumenti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, sarà applicata una penale di € 50,00 al giorno per ogni operaio e comunque l'operaio non in regola non potrà prendere servizio e dovrà essere sostituito.

Il ritardo nell'esecuzione del servizio richiesto con ordinativo di fornitura che abbia provocato un disservizio con ricaduta sul normale svolgimento delle attività nei confronti degli utenti, comporterà l'addebito, a titolo di indennizzo, nei confronti dell'Impresa di € 1.500,00. In caso di danno quantificabile in valore maggiore, esso sarà puntualmente esposto e comporterà un risarcimento pari al danno effettivamente subito.

Le penali saranno irrogate previa contestazione scritta, avverso la quale l'Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto. Nel caso in cui l'Impresa non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di APSS, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti alla ditta in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, APSS potrà dichiarare la risoluzione del singolo contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. Nel caso l'importo complessivo delle penali elevate sui contratti attuativi superi il 10% del valore dell'accordo quadro, potrà procedersi alla risoluzione del medesimo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale e non preclude il diritto di APSS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e delle eventuali spese derivanti dallo scioglimento del rapporto contrattuale.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste, scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito ad adempiere, l'APSS potrà rivolgersi per lo svolgimento del



servizio ad altra ditta addebitando all'Impresa affidataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta e/o sul deposito cauzionale.

Art. 24 – Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Per la disciplina della risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 (gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali), nei seguenti casi:

- a) ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, in particolare di quelle riguardanti non conformità e/o ritardi nell'esecuzione del servizio;
- b) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto/dell'accordo quadro;
- d) cessione dell'azienda, cessazione di attività oppure concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- e) cessione del contratto/dell'accordo quadro o subappalto a terzi non consentiti dalla normativa e non autorizzati da APSS;
- f) cessioni, scissioni, fusioni di azienda non comunicati e/o non autorizzati;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e/o degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) perdita dei requisiti di moralità previsti dalla legge e dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) in ogni altro caso previsto dal Capitolato (ad esempio mancato reintegro della garanzia definitiva, mancato rispetto degli obblighi in materia assicurativa, inadempimenti alle disposizioni anticorruzione e al codice di comportamento), dalla legge o dal contratto.

L'accordo quadro potrà inoltre essere risolto nelle seguenti circostanze:

- l) danni arrecati alla merce trasportata o alle strutture di APSS in più di tre occasioni nel corso di una annualità;
- m) grave ritardo non adeguatamente giustificato nell'esecuzione delle prestazioni in più di tre occasioni nell'arco temporale di un anno.

Nel caso in cui l'Impresa esegua transazioni senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, l'accordo sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L 136/2010.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione dell'accordo quadro/dei contratti attuativi, questa farà sorgere a favore dell'APSS il diritto di affidare il servizio all'Impresa che segue in graduatoria. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese



OHSAS 18001:2007



Recognised for excellence
5 star

sostenute dall'APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'Impresa aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

La risoluzione non si estenderà ai servizi già eseguiti.

In caso di inadempimenti o gravi violazioni che abbiano condotto alla risoluzione dell'accordo quadro, la risoluzione si estende automaticamente anche ai contratti attuativi eventualmente stipulati.

In caso di risoluzione di uno o più contratti attuativi, APSS valuterà se ciò possa comportare la risoluzione anche dell'accordo quadro e, conseguentemente, di tutti gli ulteriori contratti attuativi da esso derivanti eventualmente in corso di esecuzione.

Art. 25 – Recesso

Per la disciplina del recesso dall'accordo quadro e/o dai singoli contratti attuativi, si applica l'art. 109 del DLgs n. 50/2016.

Art. 26 – Garanzia definitiva

All'Impresa aggiudicataria è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo dell'accordo quadro, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'importo può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7. In caso di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, è necessario l'utilizzo degli Schemi Tipo adottati con Decreto Ministeriale n. 31/2018. In caso di fideiussione bancaria, inoltre, la stessa dovrà essere in regola con la disciplina sull'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/1972.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla conclusione dell'accordo quadro.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini indicati dall'APSS. In caso di inadempimento a tale obbligazione, l'APSS ha facoltà di dichiarare risolto l'accordo quadro, previa comunicazione alla ditta mediante PEC.



Nel caso di integrazione dell'accordo, l'Impresa deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 27 – Conclusione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, spese contrattuali

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016.

I contratti attuativi si intendono conclusi con l'emissione da parte di APSS di ordinativi di fornitura che devono intendersi quali accettazione della proposta contrattuale risultante dall'offerta tecnica ed economica presentate in gara dall'Impresa, con conseguente conclusione del contratto attuativo mediante scambio di corrispondenza.

Le spese contrattuali connesse all'accordo quadro ed ai contratti attuativi - compresa l'imposta di bollo, se dovuta - sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente ad APSS eventuali variazioni negli assetti societari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Impresa aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente all'APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Impresa inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Impresa aggiudicataria, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.



OHSAS 18001:2007



Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Art. 30 – Trattamento dati personali

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel “Manuale di gestione degli archivi”, disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Logistica.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 31 – Normativa anticorruzione e codice di comportamento

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

In particolare, l'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto



d'imposta delle CU inviate all' Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa aggiudicataria sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, documenti accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Impresa affidataria si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione dell'accordo quadro/ dei contratti attuativi: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione dell'accordo quadro/ dei contratti attuativi, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del DLgs 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. 1) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, l'Impresa affidataria si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti-corruzione > documenti anticorruzione > 1 documenti operativi vigenti.

Art. 32 – Controversie e foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Impresa aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante il periodo di validità dell'accordo quadro che al termine dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 33 – Norma di chiusura

L'Impresa aggiudicataria, avendo partecipato alla procedura per la conclusione dell'accordo quadro, riconosce ed accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

